DISCIPLINA DI GUERRA

Art. 34

Rifiuto di obbedienza a superiori nella gerarchia tecnica od amministrativa

Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti di cui all'articolo 30, rifiuta obbedienza agli ordini, relativi al servizio, di un superiore nella gerarchia tecnica dello stabilimento, e' punito con la reclusione fino a quattro mesi. Se il fatto abbia luogo in servizio, o in presenza di piu' individui del personale suddetto, la reclusione puo' estendersi fino ad un anno.

Versione in vigore dal 27 gennaio 1932, non più in vigore dal 13 gennaio 1941 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina di guerra
Estremi	Legge 14 dicembre 1931, n. 1699
Capo	V — Disposizioni penali e disciplinari relative al personale (dirigente e dipendenti) degli stabilimenti statali di produzione per la guerra o degli enti, aziende o stabilimenti privati mobilitati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-di-guerra/art-34-rifiuto-di-obbedienza-a-superiori-nella-gerarchia-tecnica-od/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it